



ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBINO BERNARDINI”

SCUOLA DELL' INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1954131

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: <https://www.icsiniscola2.edu.it>

Codice Fiscale: 93043420913 08029 SINISCOLA (NU)

Istituto Comprensivo - N. 2 Siniscola
Prot. 0003052 del 31/03/2022
IV-8 (Uscita)

Siniscola, 31 marzo 2022

- A tutto il personale
- Alle famiglie
- Al DSGA
- Sito WEB

AVVISO

O g g e t t o: **Novità introdotte dal 1° aprile a seguito del Decreto riapertura D.L. n.24 del 24 marzo 22**

Con la cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, sono di seguito riportate le norme in vigore dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e si apre alla possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione e di partecipare a manifestazioni sportive.

Per la scuola dell'infanzia: in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. I docenti e gli educatori, nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età, utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Per la scuola primaria e secondaria: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Se un alunna/o risulta positivo al Sars-Cov-2 deve stare in isolamento, come predisposto dalle autorità sanitarie e **l'attivazione della DDI** è concessa su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunna/o. **La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- è fatto obbligo di utilizzo della mascherina di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

In merito al **personale scolastico** si ricorda che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. **green pass base**).

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2022 cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Si rammenta infine che resta l'**obbligo vaccinale** previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprendente il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Walter Landi

*copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis,
del Codice dell'Amministrazione Digitale*